

Pieve di Soligo, 26.05.2020

Informativa n. 17

OGGETTO: Decreto Legge “rilancio” n.34 del 19/05/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, con efficacia dal 19/05/2020 (di seguito indicato come “decreto”).

E' stato emanato il decreto in oggetto di cui si riportano le principali disposizioni di carattere economico/fiscale:

<p>Ulteriore proroga dei versamenti (già in precedenza prorogati dai D.L. “cura Italia” e “liquidità”).</p> <p>Altri versamenti non prorogati.</p>	<p><u>I versamenti già sospesi a fine giugno dal D.L. “liquidità” (art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6), sono ulteriormente prorogati</u>, senza applicazione di sanzioni e interessi, e dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza interessi.</p> <p>Tale proroga è riservata ai versamenti delle aziende (imprese e professionisti) con fatturato 2019 inferiore a € 50 milioni, e che abbiano subito <u>un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33%</u> nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (per beneficiare della proroga dei versamenti in scadenza ad aprile 2020), oppure nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (per beneficiare della proroga dei versamenti in scadenza a maggio 2020); i tributi e i contributi rinviati sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Iva b) ritenute sul lavoro dipendente c) trattenute delle addizionali regionali e comunali d) contributi assistenziali e previdenziali e premi di assicurazione obbligatoria <p>La proroga al 16 settembre vale anche per i soggetti (imprese e professionisti) che abbiano iniziato l’attività dal 01/04/2019, senza le condizioni relative al fatturato predette.</p> <p>La proroga delle ritenute e dei contributi (punti b, c, d precedenti) vale anche per gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.</p> <p><u>Una ulteriore proroga al 16 settembre</u> viene prevista per il versamento delle ritenute non applicate nelle fatture, emesse dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 400mila, riguardanti le somme percepite tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, per <u>redditi di lavoro autonomo e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari</u>; il versamento di tali ritenute era già stato prorogato al <u>31/07/2020 e ora viene ulteriormente rinviato al 16/09/2020</u>. Tali ritenute dovranno essere quindi versate in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p><u>Vengono inoltre prorogati, sempre al 16 settembre 2020:</u></p> <p>⇒ il termine del 31/05/2020 a cui erano stati rinviati, dal D.L. “cura Italia”, i versamenti delle aziende maggiormente colpite dalle chiusure iniziali delle attività (tra cui le aziende dei reparti ricettivo/turistico e della ristorazione); si tratta dei versamenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Iva relativa in scadenza nel mese di marzo b) ritenute sul lavoro dipendente operate dal 02/03 al 30/04 c) contributi assistenziali e previdenziali e premi di assicurazione obbligatoria 	<p>Art. 126</p>
--	---	-----------------

	<p>dal 02/03 al 30/04</p> <p>⇒ il termine del 31/05/2020 a cui erano stati rinviati, dal D.L. “cura Italia”, i versamenti delle aziende con ricavi del 2019 inferiori a € 2milioni; si tratta dei versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Iva ○ ritenute sul lavoro dipendente ○ contributi assistenziali e previdenziali e premi di assicurazione obbligatoria ○ trattenute per addizionale regionale e comunale in scadenza fra l’08/03 e il 31/03. <p>Si informa che non sono stati prorogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>i versamenti al 30/06/2020 relativi agli importi del saldo e del primo acconto delle imposte 2019/2020 (legati alla dichiarazione 2020) e delle relative addizionali locali; è possibile effettuare il versamento entro il 31/07/2020 con la maggiorazione dello 0,4%;</u> • <u>PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine massimo 28/06/2020): il versamento delle imposte, saldo e acconto, da effettuare entro il 31/07/2020; è possibile effettuare il versamento entro il 31/08/2020 con la maggiorazione dello 0,4%;</u> • <u>i versamenti al 30/06/2020 dei contributi artigiani/commercianti e dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS; è possibile effettuare il versamento entro il 31/07/2020 con la maggiorazione dello 0,4%;</u> • <u>il versamento al 30/06/2020 del diritto annuo della Camera di Commercio; è possibile effettuare il versamento entro il 31/07/2020 con la maggiorazione dello 0,4%;</u> • <u>il versamento al 16/06/2020 dell’acconto IMU (la TASI è stata abrogata).</u> 	
Annullamento del versamento del saldo Irap 2019 e acconto Irap 2020	Viene annullato il versamento del saldo Irap 2019 (periodo d’imposta in corso al 31/12/2019) nonché il versamento della prima rata dell’acconto Irap 2020 (periodo d’imposta successivo al 31/12/2019); quest’ultimo non dovrà essere conteggiato, e neppure versato, al momento del calcolo del saldo Irap 2020.	Art. 24
Contributi a fondo perduto	<p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (con attività non cessata), con ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, non superiori a € 5.000.000.</p> <p>Sono esclusi dai contributi in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i liberi professionisti titolari di partita iva ed i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (si tratta dei soggetti citati all’art. 27 del D.L. “cura Italia” che hanno diritto al bonus liquidato dall’Inps, pari a € 600, per il mese di marzo); • i lavoratori dipendenti e i <u>professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</u> <p><u>Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tale condizione non deve sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). Il fatturato ed i corrispettivi vanno calcolati in base alla data di effettuazione dell’operazione (esempio: data del DDT, per consegna di beni, o data del pagamento per prestazioni di servizi).</u></p> <p>L’ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 - l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 	Art. 25

	<p>con le percentuali sotto riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (generalmente quindi l'esercizio 2019); b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (generalmente quindi l'esercizio 2019); c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (generalmente quindi l'esercizio 2019). <p><u>Il contributo non può comunque essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. E' esente da tassazione Irpef/Ires e Irap.</u></p> <p>Per ottenere il contributo a fondo perduto, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con cui si dichiara che sussistono i requisiti predetti. L'istanza può essere presentata, direttamente dal beneficiario o da un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, che sarà definita da un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><u>Il contributo a fondo perduto verrà erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</u></p>	
Crediti d'imposta per aumenti di capitale nelle società di capitale	<p><u>Per le società di capitali (spa e srl) che abbiano soddisfatti tutti i seguenti principali requisiti (oltre ad altri ulteriori requisiti previsti al comma 2 dell'art. 26):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ricavi 2019 superiori a € 5.000.000; 2. che abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; 3. <u>abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto, ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato</u> 4. alla data del 31 dicembre 2019 non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà; 5. si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 6. si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; <p>vengono previste le seguenti agevolazioni sull'aumento di capitale (di cui al numero 3. Precedente):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i soci delle società stesse, che hanno eseguito i versamenti per l'aumento di capitale predetto, potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 20%; l'aumento massimo di capitale, per ogni socio, non può essere superiore a € 2.000.000. La partecipazione detenuta, per la quale viene effettuato il conferimento, deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, assieme agli interessi legali. Il credito d'imposta è utilizzabile: 	Art. 26

	<p>a. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento (2020) e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;</p> <p>b. a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento (2020), anche in compensazione;</p> <p>c. a condizione che la società attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile (€ 800.000) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.</p> <p>b) le società che hanno deliberato l'aumento di capitale predetto, potranno usufruire, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite (dell'esercizio 2020) eccedenti il 10% del patrimonio netto (calcolato al lordo delle perdite stesse), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 01/01/2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, assieme agli interessi legali.</p> <p>I due crediti d'imposta precedenti sono cumulabili, nel limite di un importo complessivo lordo che non può superare, per ciascuna società, € 800.000 (€ 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)¹. La società dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che i due crediti d'imposta stessi, sommati con le (altre eventuali) misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, non superano i limiti sopra indicati.</p>	
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p>	<p>Ai soggetti che esercitano <u>attività d'impresa, arte o professione</u>, con ricavi o <u>compensi non superiori a € 5.000.000²</u> nel periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un <u>credito d'imposta nella misura del 60%</u> dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è commisurato all'importo <u>versato</u> nel 2020 e riferito a ciascuno dei mesi di <u>marzo, aprile e maggio</u>; • non è cumulabile con il credito d'imposta già previsto dal DL "cura Italia", per i canoni di locazione di marzo relativi ai negozi (categoria catastale C1); • <u>spetta a condizione che il locatore (inquilino) abbia avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di riferimento (marzo, aprile,</u> 	<p>Art. 28</p>

¹ Il decreto indica che il limite-soglia predetto, non deve essere superato sommando i due crediti d'imposta ed altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; si tratta di "aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità". In riferimento a tali aiuti temporanei, lo stesso decreto, all'art. 54, dispone che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio, possono, entro il 31/12/2020, adottare misure di aiuto alle imprese, inquadrabili nello stesso paragrafo 3.1 appena indicato sopra, consistenti in: sovvenzioni dirette (contributi), anticipi rimborsabili ed agevolazioni fiscali. Nel caso la società fruisca di queste ultime agevolazioni, le stesse faranno cumulo con i due crediti d'imposta per la ricapitalizzazione, ai fini del raggiungimento del tetto massimo di € 800.000.

² Le strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruire del credito d'imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

	<p><u>maggio), di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; • non viene tassato ai fini Irpef/Ires ed Irap. <p>Nel caso di contratti di servizi <u>a prestazioni complesse</u>³ o di affitto d'azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche agli <u>enti non commerciali</u>, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a riguardo del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo <u>destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale</u>.</p>	
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi, ai fini della maggiorazione dell'ammortamento	Ai fini della fruizione del "superammortamento" ⁴ , viene prorogato al 31/12/2020 il termine di consegna dei beni nuovi acquistati, per i quali sia stato versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2019 e l'ordine sia stato approvato dal fornitore (in precedenza l'ultima data utile era il 30/06/2020).	Art. 50
Indennità per il mese di aprile e/o maggio	Viene nuovamente concessa ⁵ per il mese di aprile, un'indennità alle seguenti tipologie di soggetti e per i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> • € 600 per il mese di aprile, ai liberi professionisti ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • € 600 per il mese di aprile, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps; • € 1.000 per il mese di maggio, ai liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data di entrata in vigore del decreto), <u>iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</u>, che abbiano subito una <u>riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019</u>; ai fini del calcolo predetto, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti, e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. La richiesta del contributo dovrà essere presentata all'Inps. • € 1.000 per il mese di maggio, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto; • € 600 per ognuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di 	Art. 84 – art. 98

³ Si tratta di contratti il cui oggetto non è solo un bene immobile, ma anche l'utilizzo di una serie di servizi; un soggetto, infatti, può avere la necessità di utilizzare non solo uno spazio, ma anche una serie di servizi che siano funzionali allo svolgimento della propria attività lavorativa (reception, connessione internet, fax, sala riunioni, schermi TV ecc.); una variante di tali contratti, è il contratto di "co-working" con il quale più di un'azienda condivide spazi e servizi.

⁴ Con l'aumento del 30% del costo del bene su cui calcolare l'aliquota di ammortamento; regole in vigore fino al 31/12/2019.

⁵ Il contributo già previsto con il decreto "cura Italia" per il solo mese di marzo.

	<p>contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile (contratto d'opera) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020. Gli stessi soggetti, devono essere già iscritti alla data del 23/02/2020 alla Gestione separata, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.</p> <p><u>Chi avesse già inviata domanda per l'indennità di marzo, riceverà automaticamente anche quella di aprile (comunicato INPS del 21/05/2020). Chi non avesse già precedentemente inoltrata la domanda all'Inps, per ottenere tutti i contributi predetti, a partire da quello di marzo, va inviata la domanda stessa; il decreto dà come data ultima per inviarla il 03/06/2020, ai fini di ottenere l'indennità relativa a marzo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • € 600 per ognuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23/02/2020. Le domande sono presentate alla società "Sport e Salute s.p.a.". Un apposito decreto ministeriale regolerà le modalità di effettuazione della domanda e la documentazione necessaria. 	
<p>Contributi erogati dall'Inail per spese di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro</p>	<p>E' prevista la concessione dal parte dell'Inail di un contributo alle aziende, per le seguenti spese, sostenute dopo il 17/03/2020, per interventi per la riduzione del rischio di contagio, mediante l'acquisto di:</p> <p>a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;</p> <p>b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;</p> <p>c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;</p> <p>d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p> <p>e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</p> <p>L'importo massimo del contributo è pari a € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.</p> <p>Il contributo è concesso attraverso una "procedura automatica" (ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 123/1998), che consiste nel presentare una dichiarazione, secondo un apposito schema da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale da parte dell'Inail, che verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (e dal presidente del collegio sindacale se presente o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti), con la quale si attesti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni.</p> <p>Questi contributi sono incompatibili con altri riguardanti le stesse spese.</p>	<p>Art. 95</p>
<p>Controlli in azienda sul rispetto delle norme sanitarie</p>	<p>Al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro.</p>	<p>Art. 100</p>
<p>Incentivi (110%) per efficientamento energetico delle abitazioni, sisma bonus, installazione</p>	<p>Viene aumentata al 110%, l'agevolazione del cosiddetto "ecobonus" (detrazioni per risparmio energetico), sulle spese sostenute <u>dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021</u>, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, <u>per le seguenti tipologie di lavori:</u></p> <p>a) interventi di <u>isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne) e orizzontali (coperture, pavimenti)</u>, che interessano</p>	<p>Art. 119</p>

impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	<p>l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio⁶;</p> <p>b) <u>interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici stessi⁷, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; <u>questa stessa agevolazione (con le stesse modalità e per lo stesso ammontare complessivo di spesa) viene prevista anche per gli interventi su edifici unifamiliari, relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.</u></u></p> <p><u>Se, contestualmente agli interventi sopra riportati, vengono effettuati anche altri interventi previsti dalla normativa sull'ecobonus (es. installazione pannelli solari, sostituzione infissi, ecc.), anche a questi si applica l'aliquota del 110% di detrazione sulle spese sostenute, nei limiti già previsti per tali tipologie di spese dalla normativa dell'ecobonus. Tale estensione dell'agevolazione vale anche per interventi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.</u></p> <p>Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi predetti (lettere a e b) devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi relativi all'installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati negli impianti solari, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p> <p>I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione del 110% sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i condomini; • <u>le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, per lavori su unità abitative unifamiliari adibite ad abitazione principale (non rientrano nell'agevolazione, perciò, gli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale);</u> • Istituti autonomi case popolari (IACP) • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. <p><u>Estensione anche alle spese per sismabonus della percentuale di detrazione del 110%: il decreto estende l'agevolazione della detrazione al 110% anche alle spese effettuate dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per lavori di riduzione del rischio sismico.</u></p>	
Trasformazione delle detrazioni fiscali, in uno sconto sul	I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i seguenti interventi:	Art. 121

⁶ I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

⁷ La detrazione relativa all'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

corrispettivo dovuto o in credito d'imposta cedibile	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenziali) e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo (su singole unità immobiliari residenziali) • efficienza energetica (interventi per l'ecobonus) • adozione di misure antisismiche • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (interventi per il bonus facciate) • installazione di impianti fotovoltaici • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici <p>possono, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione (50/65/110%) spettante:</p> <p>a) usufruire di uno sconto sul corrispettivo, dovuto al fornitore, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso; il fornitore stesso può, successivamente, recuperare sotto forma di <u>credito d'imposta</u>, con ulteriore facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</p> <p>b) trasformare l'importo in un <u>credito d'imposta</u>, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>I crediti d'imposta citati, sono utilizzati anche in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione del 110% (vedi il riquadro precedente), per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità può essere rilasciato, fra gli altri, dai dottori commercialisti, dai ragionieri, dai periti commerciali, dai consulenti del lavoro, dai periti ed esperti iscritti nei ruoli tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.</p> <p>Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno definite le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.</p>	
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per le attività dei settori ristorazione, eventi, spettacoli e turismo ed enti del Terzo settore	Alle imprese e professionisti del settore della ristorazione, turismo, spettacoli ⁸ , nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico , viene concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative (compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione.	Art. 120
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	Al fine di incentivare le spese per contrastare la diffusione del Covid-19 in azienda, viene istituito un nuovo credito d'imposta (che sostituisce i due precedenti disposti dal DL "cura Italia" e dal DL "liquidità"), pari al 60% delle seguenti spese effettuate nel 2020 per:	Art. 125

⁸ Per l'elenco delle attività incluse, si veda il file che si allega (allegato 1/120 al decreto)

	<p>a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;</p> <p>b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p> <p>c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p> <p>d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p> <p>e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta stesso.</p>	
<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta possono, in alternativa all'utilizzo diretto degli stessi crediti, optare per la cessione, anche parziale, di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del D.L. "cura Italia"; si tratta del credito d'imposta per i canoni di locazione di marzo per negozi accatastati C1; • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto (vedi il paragrafo in precedenza dedicato a questo nuovo credito d'imposta); • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto (vedi il paragrafo in precedenza dedicato a questo nuovo credito d'imposta); • credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto (vedi il paragrafo in precedenza dedicato a questo nuovo credito d'imposta). <p>I soggetti destinatari del credito, possono utilizzarlo anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative delle disposizioni in oggetto, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, che dovrà essere effettuata in via telematica.</p>	<p>Art. 122</p>
<p>Esenzione iva per il 2020, e riduzione dell'aliquota IVA negli anni successivi, per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</p>	<p>Le cessioni di beni (elencati analiticamente nell'art. 124 citato) necessari al contenimento dell'emergenza epidemiologica, tra cui si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>mascherine chirurgiche;</u> ➤ <u>mascherine Ffp2 e Ffp3;</u> ➤ <u>articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;</u> ➤ <u>termometri;</u> ➤ <u>detergenti disinfettanti per mani;</u> 	<p>Art. 124</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>dispenser a muro per disinfettanti;</u> ➤ <u>soluzione idroalcolica in litri;</u> ➤ <u>perossido al 3 per cento in litri;</u> <p><u>se effettuate entro il 31/12/2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto, da parte del commerciante che li abbia acquistati con applicazione dell'iva, alla detrazione dell'imposta stessa.</u></p> <p><u>Le cessioni dei beni predetti, se effettuate dal 2021 in poi, saranno soggette ad aliquota iva del 5%.</u></p>	
Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	<p>Viene concesso di versare un'imposta sostitutiva dell'11% per la rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti da persona fisiche alla data del 01/07/2020 (la legge di bilancio 2020 permetteva la rivalutazione per partecipazioni e terreni posseduti al 01/01/2020).</p> <p>Con la nuova "proroga", sarà possibile versare l'imposta sostitutiva in tre rate annuali di uguale importo, la prima entro il 30/09/2020; sempre entro questa data dovrà essere redatta la perizia giurata da parte del professionista.</p>	Art. 137
Proroga della decorrenza della lotteria degli scontrini	Viene posticipato al 01/01/2021 l'avvio della lotteria degli scontrini.	Art. 141
Incremento del limite massimo annuale delle compensazioni orizzontali	<p>Per l'anno 2020, il limite è elevato a € 1 milione (il limite precedente era di € 700.000). Ricordiamo alcune regole in merito alla compensazione orizzontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i crediti compensati in F24 con debiti della stessa tipologia di imposta (esempio: credito iva con debito iva), non fanno comunque cumulo per giungere al tetto delle compensazioni orizzontali; • per essere considerata "verticale", la compensazione deve utilizzare un credito (riguardante la stessa imposta del debito) che sia sorto prima o contestualmente al debito compensato; se il credito è sorto dopo, la compensazione si considera orizzontale; • se il credito da compensare supera il limite del tetto annuale (ora fissato a € 1MLN), il residuo può essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione l'anno successivo. 	Art. 147
Credito (tax credit) per le vacanze	<p>Per il periodo d'imposta 2020, viene concesso un credito a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, da utilizzarsi dal 01/07/2020 al 31/12/2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, da agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e l'importo è pari a ad un massimo di € 500 per ogni nucleo familiare, ridotto a € 300 per i nuclei familiari composti da due persone ed a € 150 per quelli composti da una sola persona.</p> <p><u>L'utilizzo del credito è soggetto ad ulteriori adempimenti, sia da parte del soggetto fruitore che dall'esercente la struttura ricettiva, previsti dall'art. 176.</u></p>	Art. 176
Esenzione da Tosap e Cosap per le imprese di pubblico esercizio, di cui all'art. 5 L. 287/91. Installazione di strutture amovibili su spazi pubblici	<p><u>Dal 01 maggio al 31 ottobre</u>, le imprese di pubblico esercizio, fra cui bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, sono esonerate dal pagamento di Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).</p> <p>Le domande inoltrate dal 01/05 al 31/10, per la richiesta di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero per l'ampliamento delle superfici già concesse, devono essere presentate mediante istanza telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza l'applicazione dell'imposta di bollo.</p>	

	Inoltre, ai fini di poter assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza sanitaria, <u>la posa in opera temporanea di strutture amovibili⁹</u> su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, purché funzionali all'attività di ristorazione , e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, non è subordinata alle autorizzazioni per lavori sui beni culturali e ad autorizzazione paesaggistica.	
Fondo per sostenere agenzie di viaggio e tour operator	Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator viene istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.	Art. 182
Bonus pubblicità incrementato nella percentuale di agevolazione per l'anno 2020	Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta "bonus pubblicità" è concesso, a imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, nella misura del 50% del valore degli investimenti sostenuti in pubblicità effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali. La comunicazione telematica, necessaria per la prenotazione del bonus, è presentata nel periodo compreso tra il 01/09/2020 e il 30/09/2020. Restano valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.	Art. 186
Appalti pubblici: aumento dell'anticipazione che può essere richiesto dall'impresa appaltatrice	Per gli appalti in corso al 19/05/2020 od i cui bandi o avvisi, a quella data, risultino già pubblicati, e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, siano, alla medesima data, già stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i termini, l'impresa appaltatrice può chiedere un'anticipazione del 30% (sul valore del contratto di appalto), che viene aumentata perciò rispetto all'importo normale dell'anticipazione del 20%. Il tutto sempre che, però, risulti compatibile con le risorse annuali stanziare dall'ente appaltante. In ogni caso, le nuove norme si applicano alle procedure avviate dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2021	
Stanziamenti a favore delle imprese vitivinicole	Viene stanziato un fondo di € 100milioni a favore delle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima. Con decreto Ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le procedure attuative del contributo.	Art. 223
Presentazione del modello 730 in modalità "senza sostituto d'imposta"	Viene data la possibilità ai contribuenti persone fisiche di presentare il modello 730 (sia telematicamente con la precompilata, sia presso un CAF o un professionista) con l'indicazione "senza sostituto", anche nel caso si sia in presenza di un sostituto d'imposta che non sia in grado di effettuare il conguaglio a credito del 730 a causa dell'emergenza sanitaria. Tale possibilità è concessa solo per il 730 relativo all'anno d'imposta 2019. In caso di credito, il rimborso verrà effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria, entro il 31/03/2021, previa comunicazione dell'IBAN da parte del contribuente, o a mezzo altri canali (ufficio postale).	Art. 159

⁹ Quali ad esempio: dehors o strutture mobili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni

Viste le molteplici novità del decreto ed i chiarimenti che certamente usciranno nelle prossime settimane, vi aggiorneremo sull'evoluzione delle disposizioni sopra elencate.

Ricordiamo che tutte le disposizioni nazionali di urgenza, emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un “banner” di colore azzurro con un link “Coronavirus”, che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE FINO AL 02 GIUGNO
LO STUDIO SARA' APERTO, DALL'ENTRATA PRINCIPALE, AI CLIENTI MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI
SOLO su appuntamento, telefonando al numero 0438/840433
o scrivendo alla e-mail studioconsulenza@studioconsulenza.it

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

Allegato 1/120 – Elenco delle attività dei settori ristorazione, eventi, spettacoli e turismo ed enti del Terzo settore aventi diritto al Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Codice	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559070	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Cratering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932.920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali